



Decisione n. 7571 del 2 settembre 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Dott. P. Esposito – Componente
Prof. Avv. M. De Mari – Componente
Prof. Margherita Mori – Componente supplente
Prof. Avv. R. Rosapepe – Componente supplente

Relatore: Prof. Avv. R. Rosapepe

nella seduta del 29 luglio 2024, in relazione al ricorso n. 11027, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I tre Ricorrenti rappresentano di aver operato, tramite l'Intermediario convenuto, su titoli azionari MPS, a valere su due dossier titoli, e in particolare:

- mediante un conto cointestato, essi hanno acquistato azioni MPS mediante operazioni poste in essere dal 09/04/14 al 23/9/15, registrando per effetto di ciò una perdita di € 36.253,03;
- il primo promotore del ricorso, mediante un conto a lui solo intestato, dichiara di aver acquistato ulteriori azioni MPS, mediante operazioni poste in essere dal 30/04/14 al 24/06/16, registrando una perdita per complessivi € 37.717,19.

In merito a tali investimenti, essi contestano all'Intermediario prestatore dei servizi d'investimento quanto segue:

- di non aver fornito informazioni sullo stato dell'Emittente e sulle caratteristiche di rischio insite nelle azioni al momento degli investimenti, né successivamente. L'Intermediario ha, infatti, omesso di consegnare financo la scheda prodotto, così *“negando il diritto del Cliente ad effettuare scelte di investimento che fossero consapevoli e informate dei rischi correlati”*;
- non essendo esperti in materia finanziaria, essi si erano affidati ai consigli e ai suggerimenti in ambito finanziario dell'Intermediario. I contratti quadro sottoscritti dai Ricorrenti congiuntamente in data 20/12/2013 e dal primo promotore del ricorso a titolo individuale, in data 18/11/2013, prevedevano anche l'erogazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti e l'assistenza di un consulente finanziario;
- l'Intermediario ha raccolto un questionario Mifid per ciascuno dei Ricorrenti in data 20/12/2013, in occasione della sottoscrizione del contratto quadro cointestato, e ha altresì raccolto quattro questionari Mifid riferiti al primo promotore del ricorso il 18/11/2013, 30/04/2014, 20/11/2015 e il 27/09/2016. Tali questionari sono, tuttavia, da ritenersi invalidi in quanto quelli del 2014 e 2015 non risultano firmati, mentre quelli del 2013 presentano la firma unicamente nell'ultima pagina. Anche a volerli considerare validi, essi sono in ogni caso affetti da varie criticità, in quanto privi degli elementi di forma idonei a comprovarne l'effettiva presa visione ed accettazione, oltre a presentare un contenuto generico ed essenzialmente auto-valutativo;
- l'Intermediario avrebbe dovuto eseguire una valutazione di adeguatezza/non adeguatezza riguardo a ciascuna operazione; inoltre, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione per il fatto che la seconda promotrice del ricorso è soggetto assolutamente inesperta in materia di investimenti, oltre che di età più avanzata e pensionata. L'Intermediario, invece, non ha svolto alcuna valutazione;
- l'Intermediario non ha effettuato neppure, in via subordinata, una valutazione di appropriatezza/non appropriatezza, non essendovi traccia di documenti contenenti detto esito valutativo.

I Ricorrenti chiedono, pertanto, conclusivamente di vedersi riconosciuto in questa sede il diritto di ottenere il risarcimento del danno occorso, in misura pari a € 73.970,22, corrispondente alla perdita subita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. L'Intermediario, costituitosi regolarmente, deduce quanto segue:

- l'operatività contestata fa riferimento a due rapporti di deposito: uno acceso in data 18/11/2013 dal primo promotore del ricorso e l'altro acceso il 20/12/2013 dai Ricorrenti congiuntamente;
- tutte le operazioni materia del contendere sono state effettuate in via telematica dal primo promotore del ricorso, mediante inserimento delle credenziali dispositive (il relativo codice utente è rimasto invariato anche successivamente all'apertura del rapporto cointestato);
- solo l'ordine di acquisto disposto in data 09/04/2014 è maturato nell'ambito della procedura di cd. *web collaboration*, sostanziandosi in un servizio di consulenza mediante il quale viene sottoposto al cliente un verbale contenente la valutazione di adeguatezza di una o più operazioni di investimento, mentre le restanti operazioni hanno trovato esecuzione mediante prestazione del solo servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- il primo promotore del ricorso ha dichiarato nei questionari Mifid del 18/11/2013 e del 20/12/2013 di avere competenza su diverse tipologie di strumenti finanziari e, in particolare, un'elevata conoscenza in materia di titoli azionari, di tenersi aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari e di avere una propensione al rischio volta a perseguire un rendimento molto elevato, sopportando il rischio di una perdita alta (Profilo dinamico). Per parte loro, in occasione dell'apertura del contratto quadro cointestato;
- l'acquisto di 20.000 Azioni MPS del 09/04/2014 disposto a valere sul rapporto cointestato, è stato effettuato su iniziativa del primo aderente al ricorso, nell'ambito della sopra descritta attività di *web collaboration* ed è stato sottoposto a valutazione di adeguatezza, con esito negativo, prontamente segnalato al cliente, come da documentazione in atti. Ciononostante, quest'ultimo ha del tutto autonomamente e consapevolmente deciso di procedere con l'operazione;

- la valutazione di adeguatezza svolta per l'ordine di acquisto di 20.000 Azioni MPS del 09/04/2014 a valere sul rapporto cointestato è stata effettuata tenendo conto del profilo più conservativo tra i vari soggetti interessati, tanto da aver avuto parimenti un esito negativo;
- per gli ordini impartiti, sempre in autonomia, al di fuori della c.d. *web collaboration*, egli era tenuto, pertanto, a svolgere solo la valutazione di appropriatezza, che ha trovato esecuzione (con esito positivo) sulla base delle informazioni fornite dal cliente che ha operato, tenendo conto sia delle informazioni raccolte in occasione dei questionari Mifid e sia delle ulteriori informazioni comunque disponibili, tra cui quella di aver egli effettuato una consistente operatività su azioni;
- parimenti, sono stati correttamente adempiuti tutti gli obblighi informativi prescritti dalla normativa di settore, stante che *“le procedure informatiche che governano il sito della Banca oggi, come all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, sono strutturate in modo che, laddove il cliente individui uno strumento finanziario di suo interesse, allo stesso vengano fatte visualizzare le relative informazioni”*. Inoltre, *“la struttura della sezione del sito in cui è situato il tasto dedicato all'inserimento degli ordini (“ordina”) è stata sempre la stessa [e...] presenta una scheda informativa completa [...] che riporta tutti i dettagli, non solo sul titolo che si intende acquistare/vendere (quindi, nel caso che ci occupa, sulle Azioni), ma anche moltissimi dati sulla società emittente e sul relativo stato finanziario e patrimoniale”*. L'Intermediario allega, a titolo esemplificativo, il log di una delle operazioni qui in esame, che attesta inequivocabilmente che il Cliente ha impartito l'ordine proprio dalla suindicata schermata;
- relativamente all'informativa nel continuo, trattavasi di adempimento non dovuto, se non nella forma di aver provveduto, di volta in volta, a fornire *“tutte le comunicazioni relative alle operazioni che potevano impattare sui titoli in questione”*.

L'Intermediario, in ogni caso, tiene ad evidenziare l'interruzione del nesso di causalità in quanto *“il Cliente, pur edotto delle caratteristiche delle Azioni MPS, ha autonomamente e consapevolmente deciso di investire sulle stesse e dolendosi*

soltanto successivamente all'esito del risultato negativo delle operazioni. È indubbio, pertanto, come egli non abbia posto in essere alcuna azione per non aggravare il danno da lui asseritamente subito, ma, anzi, cerchi di far ricadere sulla Banca la responsabilità delle sue consapevoli scelte di investimento. Se anche, pertanto, dovesse ravvisarsi una -non riconosciuta- mancanza da parte della Banca, non si potrà non tenere in debita considerazione non solo il fatto che la consapevole scelta adottata dal Ricorrente abbia interrotto il nesso di causalità diretta tra inadempimento e danno richiesto, ma anche il noto principio del nostro ordinamento giuridico in base al quale il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento della controparte”.

Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

Entrambe le parti hanno replicato alle argomentazioni di controparte ma senza apportare elementi di apprezzabile novità ai fini della risoluzione della controversia.

DIRITTO

I. La controversia ha ad oggetto, come già sopra rilevato, una plurima operatività disposta dagli odierni Ricorrente, all'uopo avvalendosi di due depositi titoli, di cui uno cointestato e l'altro intestato al primo promotore del ricorso.

L'operatività relativa al conto cointestato si è svolta nel periodo dal 09/04/14 al 23/9/15 e quella inerente al conto mono-intestato al primo promotore ha trovato esplicazione nel periodo dal 30/04/14 al 24/06/16.

Ebbene, i tre Ricorrenti affermano di avere operato in regime di consulenza, richiamando il contratto quadro e la circostanza che essi si sarebbero avvalsi di un consulente finanziario. L'Intermediario, per parte sua, fa presente e documenta che solo l'acquisto disposto il 9/04/2014 è avvenuto in regime di consulenza, in modalità di c.d. “*web collaboration*”, il che risulta anche coerente con quanto previsto contrattualmente dalle parti.

Non trova, inoltre, alcun riscontro documentale, o anche solo indiziario, che si sia trattato di operatività consigliata dal consulente finanziario di riferimento.

Ciò posto, riguardo poi all'assolvimento degli obblighi di valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza, le risultanze in atti non fanno emergere le criticità

addotte da parte attrice, ove solo si consideri che l'unica operazione posta in essere in regime di *web collaboration* ha portato ad una valutazione di non adeguatezza – il che non ha fatto desistere il cliente dal porre, comunque, in essere l'operazione – mentre per le restanti, concluse autonomamente dal cliente per via telematica e tramite prestazione del servizio di esecuzione ordini, la valutazione di appropriatezza, con esito positivo, non fa emergere criticità, rivelandosi coerente con il profilo degli investitori, come rilevabile in base alla documentazione in atti. Basti solo rilevare, a questo riguardo, che dalla rendicontazione in atti emerge che su entrambi i conti-deposito si è registrata un'intensa operatività su titoli azionari, anche prima delle operazioni qui contestate, posta in essere dal primo promotore del ricorso e che risulta attestativa di un elevato livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e anche con riguardo alla specifica tipologia di strumento. Oltretutto, gli investimenti qui controversi sono stati reiterati nel tempo ed hanno riguardato strumenti partecipativi quotati, in quanto tali soggetti ad ampia e tempestiva *disclosure* informativa di mercato, il che finisce con il depotenziare anche le contestazioni di parte attrice riferite al set informativo messo a disposizione in sede preventiva, *a fortiori* ove si consideri che l'esito negativo della valutazione di adeguatezza, condotta per una delle operazioni, non ha fatto desistere il cliente dal porre comunque in essere l'investimento, a cui poi hanno seguito gli ulteriori analoghi acquisti, operati in totale autonomia.

2. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, in conclusione, infondato il ricorso.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi